



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 del 28/01/2025

OGGETTO: Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; individuazione aree e criteri per l'applicazione della L.R. n.36/2023 (PIANO CASA)

L'anno 2025 il giorno 28 del mese di gennaio alle ore 10:05, si è riunito il Consiglio Comunale convocato dal Presidente del Consiglio, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 1ª ed in seduta pubblica.

Al momento dell'annuncio della trattazione dell'argomento in oggetto dei membri del Consiglio risultano presenti n. 16 e assenti n.1 come di seguito:

Consiglieri	Presenti	Assenti
Mariarosaria De Bartolomeo	Si	
Maurizio Spagnolo	Si	
Vanessa Ciurlia	Si	
Salvatore Fai	Si	
Giovanni Rollo	Si	
Fabrizio Stefanizzi	Si	
Daniela Patera	Si	
Federica Guido	Si	
Martina Zuccaro	Si	
Fabio Donateo	Si	
Cosimo Vetrano	Si	
Luisa Margherito	Si	
Stefania Capoccia		Si
Claudio Paladini	Si	
Laura Mogavero	Si	
Katia Prato	Si	
Giuseppe Landolfo	Si	

Il Consigliere Sig.ra Federica GUIDO in qualità di Presidente protempore pone in trattazione l'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'odierna seduta consiliare.

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Pierluigi CANNAZZA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera:

- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto

(Proposta n 70. del 18/12/2024) - **Delibera C.C. n. 6 del 28/01/2025**

dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 22/01/2025 attestando, contemporaneamente, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, firma Arch. Antonio ANGLANO

Immediatamente eseguibile X

Preso atto:

- dell'intervento del Consigliere Signora Martina Zuccaro che illustra l'argomento in trattazione;
- dell'intervento del Consigliere Signora Laura Mogavero;

il tutto così come riportato nell'allegato verbale al presente atto;

Premesso

- che il Comune di Veglie (LE) è dotato di un Piano Regolatore Generale (P.R.G.), approvato con deliberazione di G.R. n. 12841 del 30 dicembre 1987;
- che il Piano Regolatore Generale prevede una suddivisione del territorio in zone omogenee A, B, C, D, D0, E2, F, a loro volta, in parte, suddivise in sottozone;
- che con deliberazione di consiglio comunale n. 51 del 13/11/2013 è stato approvato il Documento programmatico di rigenerazione urbana di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 21;
- che con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);

Considerato

- che la legge regionale 19 dicembre 2023, n. 36 "Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse", pubblicata sul supplemento al BURP n. 112 del 21 dicembre 2023, nel prosieguo "legge", disciplina gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti nell'articolo 3, comma 1, lettera d), del citato D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia), al fine di promuovere il recupero, la riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente, nonché allo scopo di incentivare gli interventi di edilizia residenziale sociale;
- che gli interventi di ristrutturazione edilizia, realizzati in forza della legge regionale n. 36/2023, devono essere rivolti al miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza statica e igienico- funzionale e delle prestazioni energetiche degli edifici ed alla riqualificazione ambientale, paesaggistica e architettonica del tessuto edificato, nell'intento di ridurre, progressivamente, il degrado, il sottoutilizzo e l'abbandono degli ambiti urbanizzati e contribuire al contenimento del consumo di suolo, all'adattamento ed alla mitigazione dei cambiamenti climatici a scala urbana;
- che, al fine di perseguire i suddetti obiettivi, sono riconosciuti incentivi volumetrici per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia che prevedono:
 - a) l'ampliamento di edifici esistenti, legittimi o legittimati, ricadenti negli

ambiti di intervento individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, oppure degli edifici di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge;

b) la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, ricadenti negli ambiti di intervento individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, oppure degli edifici di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge;

- che, per le medesime finalità, la legge regionale riconosce incentivi volumetrici per la realizzazione di interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), del D.P.R. 380/2001 che prevedono la delocalizzazione negli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b), della legge, delle volumetrie rivenienti dalla demolizione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere g), h), i), j), k) ed l), della legge, aventi qualsiasi destinazione d'uso, da destinare alla residenza e/o a usi strettamente connessi con la residenza che non comportano mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante oppure ai medesimi usi preesistenti;
- che gli incentivi volumetrici possono essere concessi una tantum e non possono superare i limiti indicati al comma 3 dell'articolo 2 della legge;

Dato atto inoltre che la legge regionale 19 dicembre 2023, n. 36 prevede:

- che il riconoscimento degli incentivi volumetrici previsti dall'articolo 2 della legge è subordinato, ai sensi del successivo articolo 4, all'approvazione di una deliberazione del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera e), della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), supportata da perimetrazione, effettuata sulle planimetrie esistenti degli strumenti urbanistici vigenti e fatta salva la prevalenza giuridica delle disposizioni narrative sulla grafica, che individui gli ambiti edificati in cui promuovere interventi di ristrutturazione edilizia che prevedono l'ampliamento o la demolizione e la ricostruzione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, aventi qualsiasi destinazione d'uso, da destinare alla residenza e a usi strettamente connessi con la residenza, oppure ai medesimi usi preesistenti;
- che detti ambiti devono essere individuati all'interno delle zone omogenee "B" e "C" come identificate dal vigente strumento urbanistico, ai sensi del D.M. 1444/1968, escludendo le zone destinate a standard urbanistici di cui all'articolo 3 dello stesso o a esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali e attuativi o dagli atti di governo del territorio comunale;
- che i suddetti ambiti possono includere anche zone omogenee "D" e "F", di cui all'articolo 2 del D.M. 1444/1968 che risultano interamente intercluse all'interno di zone omogenee "B" e "C", previo accertamento dell'assenza dell'interesse al mantenimento della destinazione attualmente vigente;
 - a) che le volumetrie da realizzare all'interno delle zone omogenee "D" e "F",

incluse negli ambiti così individuate saranno destinate alla residenza e a usi strettamente connessi con la residenza, fermo restando la previsione di una quota non inferiore al 10 per cento da destinare a edilizia residenziale sociale;

- b) che, al fine di garantire che gli interventi realizzati in forza della legge risultano coerenti con il contesto urbanistico-edilizio esistente e consentono un ordinato sviluppo urbano, il Comune può prevedere, all'interno dei diversi ambiti individuati, una graduazione degli incentivi previsti dall'articolo 2 entro i limiti previsti dal medesimo articolo;
- c) che i requisiti di prestazione energetica previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge, potranno essere proporzionalmente ridotti nel caso di riduzione degli incentivi finalizzati alla realizzazione degli interventi di ampliamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
- d) che la deliberazione consiliare può espressamente prevedere:
- e) il riconoscimento degli incentivi volumetrici di cui all'articolo 2, comma 1, della legge, nella misura prevista dall'articolo 2, comma 3, lettere b) e d), per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia attraverso l'ampliamento o la demolizione e ricostruzione di edifici residenziali esistenti, legittimi o legittimati, ubicati nei contesti rurali, identificati dallo strumento urbanistico come zone omogenee "E", ai sensi del d.m. 1444/1968;
- f) l'individuazione di ambiti, ricadenti all'interno di aree urbanizzate dello stesso Comune classificate dal proprio strumento urbanistico, esclusivamente come zone omogenee "B" e "C", ai sensi del d.m. 1444/1968, dove riconoscere gli incentivi di cui all'articolo 2, comma 2, nella misura prevista nell'articolo 2, comma 3, lettera e), per la realizzazione di interventi di delocalizzazione dei volumi derivanti dalla demolizione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, previsti nell'articolo 5, comma 1, lettere g), h), i), j), k) ed l), della legge;

Ritenuto di procedere al riconoscimento degli incentivi volumetrici, di cui all'articolo 2, comma 3, prevedendo i seguenti limiti per gli interventi ammissibili:

- a) il 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque non oltre 300 metri cubi, per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti, legittimi o legittimati, ricadenti negli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, aventi qualsiasi destinazione d'uso, da destinare alla residenza e/o a usi strettamente connessi con la residenza, oppure ai medesimi usi preesistenti;
- b) il 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque non oltre 200 metri cubi, per gli interventi di ampliamento di edifici residenziali esistenti, legittimi o legittimati, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), che non comportano la modifica della destinazione d'uso;
- c) il 35 per cento della volumetria complessiva per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, ricadenti negli ambiti

individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, aventi qualsiasi destinazione d'uso, da destinare alla residenza e/o a usi strettamente connessi con la residenza oppure ai medesimi usi preesistenti;

- d) il 35 per cento della volumetria complessiva, e comunque non oltre 200 metri cubi, per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali esistenti, legittimi o legittimati, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), che non comportano la modifica della destinazione d'uso;
- e) il 35 per cento della volumetria complessiva per gli interventi di delocalizzazione all'interno degli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b), delle volumetrie rivenienti dalla demolizione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere g) h), i), j), k) ed l) aventi qualsiasi destinazione d'uso, da destinare alla residenza e/o a usi strettamente connessi con la residenza oppure ai medesimi usi preesistenti;

Ritenuto, altresì, necessario adottare il presente provvedimento al fine di:

- a) riqualificare e riusare il patrimonio edilizio esistente;
- b) migliorare la qualità architettonica e ambientale dello spazio abitabile;
- c) aumentare la sicurezza statica, igienico-funzionale, le prestazioni energetiche e l'accessibilità degli edifici;
- d) favorire la riqualificazione ambientale, paesaggistica e architettonica del tessuto edificato,
- e) contribuire alla riduzione dei cambiamenti climatici;
- f) contenere il consumo di suolo, promuovendo il riuso del patrimonio edilizio esistente unitamente alla riduzione delle superfici destinate a nuovi insediamenti;
 - che, per quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge, in caso di impossibilità a reperire gli spazi a parcheggio previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), da dimostrarsi mediante relazione asseverata da parte del tecnico, il Comune prevede la monetizzazione di dette aree calcolandone l'importo sulla base del volume incrementato, per gli interventi di ampliamento, e sulla volumetria totale, per gli interventi di demolizione e ricostruzione, come da regolamento allegato;
 - che le relative risorse saranno vincolate alla realizzazione e alla manutenzione di parcheggi pubblici;
 - che, altresì, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge, ai fini del rispetto delle prescrizioni previste nel D.M. 1444/1968, in alternativa alla cessione, i Comuni possono consentire la monetizzazione delle aree a standard;
 - che, in questo caso, le somme rivenienti dalla monetizzazione saranno vincolate e utilizzate, esclusivamente, per l'acquisizione di aree a standard e per la realizzazione di interventi di rinaturalizzazione e forestazione, in coerenza con le finalità della legge e con gli obiettivi e le indicazioni fornite dai progetti strategici e dalle linee guida del PPTR "La rete

ecologica regionale” e “Il patto città campagna”;

- di prendere atto della relazione sui criteri per la determinazione del prezzo per la monetizzazione delle aree a standard e della perizia di determinazione del costo di realizzazione dei parcheggi a raso redatta dal responsabile del settore;
- di approvare le tavole cartografiche numerate come Tav.1, Tav.2, Tav.3, Tav.4, riguardanti le singole individuazioni di zone omogenee ove applicare gli incentivi volumetrici nei casi di ristrutturazione edilizia e il regolamento per la monetizzazione delle aree a standard, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto delle indicazioni contenute nel verbale della seconda commissione consigliare del 20/01/2025
- di approvare il regolamento (allegato “A”), di monetizzazione degli spazi a parcheggio previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122, in caso di impossibilità a reperire, da dimostrarsi mediante relazione asseverata da parte del tecnico, come integrato a seguito delle indicazioni della II commissione consigliare del 20/01/2025;

Vista

- la Legge Regionale 19 dicembre 2023, n. 36;
- la Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20 “Norme generali di governo e uso del territorio”;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevoli di regolarità tecnica, resa dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano dai n. 16 membri del Consiglio presenti e votanti

D E L I B E R A

1. di prendere atto delle premesse, che risultano parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto della relazione sui criteri per la determinazione del prezzo per la monetizzazione delle aree a standard e della perizia di determinazione del costo di realizzazione dei parcheggi a raso redatta dal responsabile del settore;
3. di dare atto che, ai fini dell’applicabilità della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 36 e altre norme richiamate, valgono le definizioni e precisazioni, rivenienti dalla normativa di riferimento, e che in caso di contrasto normativo contenuto nelle suindicate tavole si darà prevalenza giuridica alle disposizioni narrative su quelle grafiche;

4. di individuare, ai sensi della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 36, i seguenti ambiti edificati all'interno delle zone omogenee del vigente P.R.G., ove consentire gli interventi di riuso e di riqualificazione su immobili di cui alla presente legge, attraverso interventi di ampliamento o demolizione e ricostruzione:
 - le aree tipizzate come “B1” (Zone di completamento edilizio regolamentata dall' art. 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.);
 - le aree tipizzate come “B2” (Zone di completamento urbano dall' art. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.);
 - le aree tipizzate come “B3” (Zone di ristrutturazione urbana regolamentata dall' art. 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.);
 - le aree tipizzate come “C1” (Zona di espansione edilizia, regolamentata dall'art. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.);
 - le aree tipizzate come “C2” (Zona di espansione edilizia, regolamentata dall'art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.);
 - le aree tipizzate come “C3” (Zona di espansione edilizia direzionali e commerciali, regolamentata dall'art. 5.3 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.);
 - le zone “D0” - (Zone di insediamenti artigianali e semindustriali non soggetti a strumentazione urbanistica preventiva, regolamentata dall'art. 7.2.6. delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.) incluse nel Documento programmatico di rigenerazione urbana di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 51 del 13/11/2013;
 - le zone “E2” - (Zona Verde Agricolo, regolamentata dall' art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.);
5. di consentire a tutti gli edifici residenziali esistenti legittimi o legittimati, ubicati in tutte le zone tipizzate come “E Zona Verde Agricolo”, gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione, con le modalità, indicate nella legge regionale;
6. di escludere:
 - le aree tipizzate come “Zona “A” (A1-A2 – Centro Storico e zona di contorno al centro storico) ” regolamentata dall'art.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G, e le Zone D (Zona di insediamenti artigianali e semindustriali) regolamentata dall'art. 7.2.6. delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G
 - gli edifici aventi interesse storico-culturale, tutelati ai sensi della parte II del d.lgs. 42/2004;
 - gli edifici ubicati all'interno delle zone destinate a standard urbanistici di cui all'articolo 3 del d.m. 1444/1968;
 - gli edifici ubicati in area sottoposta a vincolo ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004, fatta salva la possibilità di realizzare, previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e dall'articolo 90 delle NTA del PPTR, gli interventi ammissibili ai sensi del PPTR;
 - gli edifici ubicati nei siti della Rete Natura 2000, Zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS), ai sensi della direttiva 92/43/CEE;

- gli edifici ubicati negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e a elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica;
 - gli edifici ubicati all'interno delle fasce di rispetto per la viabilità, le zone cimiteriali, gli impianti di depurazione.
7. di approvare, in forza dell'art. 4 L.R. n.36/2023 le tavole cartografiche numerate come Tav.1, Tav.2, Tav.3, Tav.4, riguardanti le singole individuazioni di zone omogenee ove applicare gli incentivi volumetrici nei casi di ristrutturazione edilizia e il regolamento per la monetizzazione delle aree a standard, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
 8. di approvare il regolamento (allegato "A"), di monetizzazione degli spazi a parcheggio previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122, in caso di impossibilità a reperire, da dimostrarsi mediante relazione asseverata da parte del tecnico, *come integrato a seguito delle indicazioni della II commissione consigliare del 20/01/2025*;
 9. di dare atto che la presente deliberazione costituisce variazione allo strumento urbanistico generale in vigore (P.R.G.), con il procedimento di cui all'articolo 12, comma 3, lettera e), della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), che così recita *"La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non è soggetta ad approvazione regionale di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), o a verifica di compatibilità regionale e provinciale di cui alla presente legge, poiché la variazione deriva da:omissis.....modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457", implicitamente abrogato dall'[articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#)*);
 10. di dare atto, conseguentemente a quanto stabilito al precedente punto 5) che, ai sensi dell'articolo 96, comma 1, lettera c, delle N.T.A., allegate al P.P.T.R., la presente variante allo strumento urbanistico non necessita di parere di compatibilità paesaggistica. di cui allo stesso articolo 96 delle N.T.A.;
 11. di dare atto che, così come disposto dal "documento tecnico", allegato alla d.G.R. n. 1309 del 30 giugno 2010, nel paragrafo *"adempimenti articolo 89 del d.P.R. 380/2001"*, la presente variante allo strumento generale (P.R.G.) non necessita di parere dell'ufficio tecnico regionale (sulla compatibilità alle condizioni geomorfologiche del territorio), di cui all'articolo 89 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, giacché *"non comporta modifiche su elementi rilevanti ai fini della compatibilità sismica, giusto articolo 84 dello stesso decreto"*;
 12. di stabilire l'importo dovuto per la monetizzazione delle aree a standard urbanistici, ex d.m. 1444/1968, come da regolamento (Allegato A) e di utilizzare le relative entrate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge, esclusivamente per la realizzazione di interventi di rinaturalizzazione e forestazione, in coerenza con le finalità della legge e con gli obiettivi e le indicazioni fornite dai progetti strategici e dalle linee guida del PPTR *"La rete ecologica regionale"* e *"Il patto città campagna"*;

13. di demandare al competente Responsabile del Settore VI di assumere tutti gli atti procedimentali conseguenti alla presente deliberazione, compresa la sua trasmissione alla Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 7 della legge.

14. di stabilire che la presente Deliberazione non comporta assunzioni di spesa;

in prosieguo

DELIBERA

di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Federica GUIDO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Veglie, li __/__/____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 240 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Veglie, li

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

☒ Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000).

☐ Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Veglie, li 17/02/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.